

Gent.mi dott.sse, dott.ri,

sono pervenute alla Segreteria della Scuola Forense varie richieste di chiarimenti sul tirocinio professionale e sulla frequentazione della Scuola.

Per quanto riguarda il tirocinio si precisa che le udienze necessarie per la convalida del semestre sono almeno 20, così suddivise: 15 civili e 5 penali, a prescindere dalle materie trattate dai rispettivi dominus, con esclusione di quelle di mero rinvio (per le udienze civili è possibile partecipare a due udienze al giorno, con due giudici diversi, per le udienze penali una sola udienza al giorno). La partecipazione alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa del tirocinante nel verbale d'udienza. Le udienze, anche fuori foro, dovranno essere quelle relative a giudizi patrocinati dall'avvocato presso il quale si esercita la pratica; vi è la possibilità, per chi non raggiunge il numero necessario di udienze civili nell'arco del semestre, di affiancare un secondo dominus presso cui esercitare la pratica forense. Per quanto riguarda le udienze penali è ritenuta valida la partecipazione a dette udienze indipendentemente dalla presenza alle stesse dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica forense e quindi a udienze trattate da qualsiasi avvocato penalista al quale, a fine udienza, andrà richiesta la sottoscrizione del libretto ai fini della certificazione della presenza.

La iscrizione alla Scuola Forense per gli iscritti al Registro Speciale dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Teramo è obbligatoria. Al momento della iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati è, pertanto, necessario presentare anche la domanda per la iscrizione alla Scuola Forense (la tassa per la iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati è pari ad € 120,00 da corrispondere mediante bollettino c/c postale indicato sul modulo di iscrizione n. 13746649; il contributo per la iscrizione alla Scuola Forense è pari da € 150,00 da corrispondersi in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione, mediante versamento sul medesimo c/c postale sopra indicato). La somma di € 150,00 per la iscrizione alla Scuola Forense è relativa ai tre semestri, obbligatori, e va corrisposta anche in ipotesi di svolgimento di tirocini e/o frequentazione di scuola di specializzazione delle professioni legali (che esonerano il tirocinante dalla frequentazione delle lezioni per due semestri); in tale ultima ipotesi, una volta acquisita l'attestazione del compimento del tirocinio o il diploma della Scuola specializzazione professionali legali, verranno rimborsate le quote corrispondenti ai semestri non frequentati, previa domanda dell'interessato.

Il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/13 e/o S.S.P.L. esonera il tirocinante dalla frequentazione della Scuola Forense per due semestri, con obbligo di frequentazione di un semestre.

A coloro che abbiano partecipato ad almeno l'80% delle lezioni e delle esercitazioni previste per ogni modulo, verrà rilasciato il certificato di avvenuta frequenza alla Scuola Forense e, quindi, di assolvimento all'obbligo formativo.

Accade di frequente che il diploma di laurea venga conseguito in un periodo non coincidente con l'inizio dei semestri programmati dalla Scuola Forense e che la domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dei neo laureati non coincida con quella di inizio semestre. Poiché, come già precisato, la domanda di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti avvocati va presentata contestualmente alla domanda di iscrizione alla Scuola Forense (obbligatoria per i tirocinanti iscritti), il Consiglio Direttivo della Scuola Forense ha sempre consentito, ai neo iscritti, la partecipazione alle lezioni del semestre in corso. Il computo delle ore necessarie ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica verrà tuttavia effettuato a partire dall'inizio del primo semestre successivo alla iscrizione.

Si ricorda che il decreto legge n. 22 dell'8.4.2020, all'art. 6 comma 3 (legge di conversione n. 41 del 6.6.2020), ha disposto, così derogando a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.M. 70/2016, che il semestre di pratica forense, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo di venti. Altresì, è prevista una riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi (anziché 18) per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, "independentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea". Ciò premesso, anche al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti che quotidianamente pervengono agli Uffici dell'Ordine, si precisa che la riduzione a sedici mesi è rivolta a coloro che *"hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18" ovvero nella "ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019..."* indipendentemente dalla data della seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020) è stata disposta, altresì, la sospensione di tutte le attività formative dei tirocinanti di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013 all'interno degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze nel periodo successivo all'11.5.2020, il CNF ha sollecitato interventi normativi che, in deroga alle previsioni di cui al richiamato D.M. 70/16, disciplinino il semestre di pratica forense.

Si rammenta che il Consiglio dell'Ordine svolge le opportune verifiche sulla pratica forense e invita il Praticante ad un colloquio per illustrare il tirocinio svolto nei primi 12 mesi (almeno una settimana prima dalla scadenza del primo anno, il Praticante dovrà prenotare il colloquio a mezzo P.E.O. all'indirizzo mail info@ordineavvocatiteramo.it oppure telefonando agli Uffici dell'Ordine allo 0861.247854). Al colloquio il Praticante dovrà essere munito di libretto e di due relazioni (una in materia civile e una in materia penale, con marca da bollo da € 16,00 per ogni quattro facciate).